

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Tribunale di Forlì. Motivazione stringata: per i giudici non svolge l'attività di impresa commerciale

Stp-Srl non soggetta a fallimento

È la prima decisione relativa a una società tra commercialisti

Angelo Busani

La società tra professionisti (Stp) non è soggetta al fallimento: lo stabilisce il Tribunale di Forlì nel decreto n. 61/2017 del 25 maggio 2017, emanato a seguito della presentazione di una istanza di fallimento avanzata nei confronti di una Stp-Srl avente a oggetto l'esercizio della professione di dottore commercialista; il provvedimento è rilevante poiché probabilmente rappresenta la prima decisione giurisprudenziale in materia, da quando, con la legge 183/2011, è stata ammessa nel nostro ordinamento la costituzione di società tra professionisti.

La motivazione del Tribunale di Forlì è in effetti laconica: la Stp non svolge l'attività di impresa commerciale e quindi

non fallisce. Ma, probabilmente, si tratta di un tema che non può essere risolto che con l'acconoscimento, in quanto se è vero che il fallimento è una situazione riservata ai soli «imprenditori che esercitano una attività

L'INTERPRETAZIONE

Con la legge 183/2011 l'attività si può esercitare sotto forma di Snc, Sas, Srl e Spa senza acquisirne la natura

commerciale» di certe dimensioni (articolo 1, rd 267/1942) e se la Stp è società che, per definizione, non esercita una impresa commerciale, allora, di conseguenza, è anche vero che il fallimento non può evidente-

mente applicarsi alla Stp.

Rispetto a questa considerazione, in effetti, potrebbe eccepirsi che l'articolo 2249 del Codice civile sancisce che tutti i tipi societari, tranne la società semplice (vale a dire la Snc, la Sas, la Spa, la Srl e la Sapa), sono, «per definizione» società che esercitano un'attività di impresa commerciale; e che l'unico tipo societario abilitato a esercitare un'attività diversa da quella commerciale è, appunto, la società semplice.

Senonché, si può ulteriormente controverare che, quando il legislatore della legge 183/2011 ha sancito che la Stp può essere esercitata, oltre che nella forma della società semplice, anche nella forma di una delle società «commerciali», non tanto ha inteso dare una patente di commercialità

alle Stp, quanto ha inteso consentire che una attività tipicamente non commerciale, quale quella professionale, può essere esercitata sotto la specie di una società commerciale, senza che questa natura commerciale della società prescelta si «comunichi» all'attività da essa esercitata e la «trasformi» da non commerciale a commerciale.

Anche perché, se mai così fosse, si avrebbe la non commercialità dell'attività professionale svolta dalla Stp-società semplice e, invece, la commercialità dell'attività professionale che sia svolta da una Stp esercitata nella forma di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni.

Un indizio sul punto che la Stp non svolge un'attività soggetta al fallimento lo si può trarre anche nel testo della legge (la n. 247/2012) che conteneva la delega al Governo - attualmente scaduta senza essere stata eseguita - per l'introduzione nel nostro ordinamento della società tra avvocati.

Nell'ambito di tale legge si trovava infatti una norma (l'articolo 5, comma 2, lettera m) secondo la quale il legislatore delegato avrebbe dovuto stabilire che «l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

congiunto della vittima, ma si raggiunge tenendo conto di altri fatti emersi durante il procedimento e non contestati.

Nel caso di specie, si tratta della minore età della vittima, del suo ricovero in ospedale, delle sue lesioni non lievi, dell'invalidità temporanea assoluta protrattasi per i primi quattro mesi dall'incidente e del fatto che padre e figlio normalmente vivevano nella stessa casa. Alla luce di tutto questo, la Cassazione ritiene che si possa desumere che il padre «si mise in allarme per la salute del figlio». Un ragionamento che anche i giudici d'appello avrebbero dovuto fare e invece hanno trascurato, pur riguardando fatti decisivi. Di qui il rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.

M. Cap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cedu. Non è contrario ai diritti dell'uomo

Lo Stato può vietare il velo islamico nei luoghi pubblici

Marina Castellaneta

Il divieto di indossare il velo islamico in luoghi pubblici può servire a garantire la convivenza in una società e ad assicurare il rispetto di alcuni valori come quello di uguaglianza uomo - donna. Di conseguenza, il «no» imposto per legge all'utilizzo del niqab non è contrario alla Convenzione dei diritti dell'uomo. È la Corte europea di Strasburgo a tornare sui divieti di indossare simboli religiosi che coprono il volto in luoghi pubblici e Strasburgo, nella sentenza Belcemi e Oussar depositata ieri (analogamente a quella Dakir, sempre di ieri) ha dato ragione allo Stato in causa, in questo caso il Belgio.

Arivolgersi ai giudici internazionali due donne, una belga e una del Marocco, che contestavano il divieto imposto dall'ordinamento del Belgio che vieta di indossare, in luoghi pubblici, indumenti che coprono il volto totalmente o parzialmente. A causa di questa proibizione, le donne non potevano utilizzare il niqab. La Corte costituzionale belga aveva respinto il ricorso e le donne hanno così scelto la strada di Strasburgo sostenendo che era stato violato il diritto al rispetto della vita privata (articolo 8), della libertà di religione (articolo 9) e il diritto a non essere discriminati (articolo 14).

Di diverso avviso la Corte europea. La legge belga - osserva Strasburgo - si propone dei fini legittimi come la sicurezza pubblica, l'uguaglianza di genere e la tutela della convivenza all'interno di una società. In materia di libertà di religione, inoltre, gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento. La Corte è consapevole che norme come quelle belghe possono contribuire a consolidare stereotipi

colpendo determinate categorie di individui e creare una certa intolleranza. Così riconosce che il divieto può limitare il pluralismo creando ostacoli alle donne nell'espressione della propria personalità.

Tuttavia, i divieti possono essere necessari in una società democratica anche per garantire le relazioni tra individui e la convivenza. Di conseguenza, poiché l'obiettivo delle autorità belghe è di favorire le relazioni tra i componenti di una società e agevolare certe con-

NO AL VOLTO COPERTO

Per i giudici la legge belga ha fini legittimi quali la tutela di sicurezza pubblica, uguaglianza di genere e convivenza sociale

dizioni di convivenza che lo Stato vuole per la propria società, il divieto non è incompatibile perché è anche frutto di una scelta sulla società da formare all'interno di uno Stato.

La legge belga è stata adottata a seguito di un approfondito dibattito, lungo 7 anni. E non solo. Gli Stati parti alla Convenzione europea non hanno una posizione univoca sul punto e, quindi, le autorità nazionali hanno autonomia nella regolamentazione in materia. Sul fronte delle sanzioni, inoltre, la legge belga prevede una multa e il carcere solo in casi estremi, per ripetute violazioni e dopo un'attenta valutazione dei giudici nazionali. Di qui la conclusione sulla proporzionalità della sanzione e la piena compatibilità del divieto con la Convenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritto di famiglia

Il minore decide sul proprio cognome

Niente raddoppio del cognome se il bambino non vuole. Accettare o meno l'aggiunta di un secondo cognome è scelta che spetta infatti al minore e, se questi non ne vuole sapere, non c'è nulla da fare. È la Corte di cassazione (sentenza 17139 depositata ieri dalla prima sezione civile) a ricordare i paletti della giurisprudenza a un uomo che, a distanza di tempo dalla nascita, ha riconosciuto come proprio figlio un bambino che fino a quel momento aveva portato come cognome quello della madre. I supremi giudici hanno così respinto il ricorso dell'uomo contro il decreto con il quale il Tribunale di Firenze aveva negato il diritto ad aggiungere il proprio cognome al figlio.

Secondo la Cassazione, alla base della decisione non deve esserci l'esigenza di rendere la posizione del figlio nato fuori dal matrimonio quanto più simile possibile a quella del figlio di coppia coniugata, ma «quella di garantire l'interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità». Ed è così che è dirimente la testimonianza del bambino ai giudici fiorentini. Il minore aveva infatti detto «di non volere né sostituire, né aggiungere il cognome» del padre al proprio, perché «il cognome è personale e accompagna per tutta la vita. Ho vissuto per 12 anni con questo cognome e non voglio averne altri». Parole inequivocabili: per i giudici impone il cognome del padre avrebbe turbato «fortemente» il minore e finito per acuire l'astio verso il padre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Danno non patrimoniale. Il risarcimento al padre della vittima di un incidente

Per i parenti non servono prove rigorose

I parenti stretti di chi riporta gravi ferite in un incidente hanno diritto a un risarcimento per il danno non patrimoniale patito personalmente senza dover dare una prova rigorosa della loro sofferenza: basta che vi siano elementi logici che possano portare il giudice a ritenere che tale sofferenza c'è stata. Così la Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza 17058/2017 depositata ieri, ha rinviato alla Corte d'appello di Potenza il caso di un padre che si era visto negare il risarcimento personale legato a un sinistro stradale del 1991 nel quale il figlio, mentre era alla guida di una moto incontratosi con un'au-

to, aveva riportato un'invalidità permanente del 25 per cento.

Ne era nato un lungo contenzioso, fatto di ricorsi e controricorsi. Non solo su responsabilità e risarcimenti che riguardavano direttamente i due conducenti coinvolti nell'incidente, ma anche sulla richiesta del padre del motociclista di vedere

IL PRINCIPIO

La sofferenza dei congiunti è un moto dell'animo e non è dimostrabile direttamente. Contano età, convivenza e gravità delle lesioni

ricognoscito il danno non patrimoniale legato alla sofferenza per il ferimento e il ricovero del proprio figlio, all'epoca ancora minorenne.

Un danno su cui all'epoca dei fatti c'era incertezza. Ma poi, come ricorda la sentenza depositata ieri, le Sezioni unite della Cassazione si erano pronunciate in senso affermativo (sentenza 9556/2002).

Nel giudizio di appello aveva vinto la compagnia assicuratrice, secondo la quale il padre non aveva dato prova della sua sofferenza. Ora, secondo la Cassazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto desumere il di-

ritto del padre da tutta una serie di elementi e non da una vera e propria prova.

Infatti, «consistendo in un moto dell'animo, ben difficilmente un danno del genere potrà essere dimostrato «in concreto» con le prove cosiddette storiche, «per l'ovvia ragione che solo in *interiore homine habitat veritas*». Dunque, bisogna ricorrere alle cosiddette prove critiche, «prima fra tutte» quella presuntiva (articolo 2727 del Codice civile).

Per la Cassazione, questa prova non consiste in un «acritico automatismo» che fa sempre discendere il diritto al risarcimento dal fatto di essere prossimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DI PUBLIMEDIA GROUP


Professioni & Territorio Nelle controversie giudiziarie risulta determinante poter contare su avvocati dalla comprovata preparazione

Tutela legale, la competenza che fa la differenza

Ecco gli esempi di chi in tutta Italia ha sempre saputo farsi apprezzare nella difficile professione forense

Sul divorzio la «rivoluzione» della Cassazione

«Una decisione innovativa e al contempo estremamente attuale». Definisce così la recentissima sentenza della Cassazione, la n. 11504/2017, che ha cancellato il «tenore di vita» nell'assegno di divorzio, l'Avv. Eloisia Minolfi, fondatrice e titolare insieme alla sorella Luana dello Studio Legale Minolfi & Minolfi di Milano. «Va innanzitutto detto - prosegue l'Avv. Minolfi - che ormai le donne difficilmente rinunciano a realizzarsi professionalmente per occuparsi esclusivamente della famiglia. In questo modo non vale più nemmeno il concetto riparatore del farsi mantenere anche da divorziati finché morte non ci separi che spesso ha animato le coppie in crisi». Aspetti importanti che si associano al ruolo sempre più centrale che assumono gli avvocati nella negoziazione assistita: «È più opportuno portare le parti a firmare un divorzio congiunto - conclude l'Avv. Eloisia Minolfi - piuttosto che promettere guerre sanguinarie in tribunale». Info: www.avvocatominolfi.com



Avv. Eloisia Minolfi



Esperienza e professionalità ad Alessandria

Lo Studio Legale Tributario Sacchetto-Pollarolo, associazione professionale con sede ad Alessandria, in via Giovanni Migliara, 18, da anni si occupa di contenzioso tributario, diritto tributario internazionale, diritto dell'informatica, diritto previdenziale e del lavoro. Fondato dal Prof. Avv. Claudio Sacchetto (Emerito di Diritto Tributario) e dall'Avv. Ernestina Pollarolo, affiancati da una decina di anni dal Prof. Avv. Camillo Sacchetto (Docente di Diritto dell'Informatica), lo Studio garantisce una copertura in territorio nazionale ed internazionale nell'ambito giudiziale e stragiudiziale, avvalendosi di un network professionale con competenze multidisciplinari. «Il cliente - sottolineano i titolari - avrà inoltre ogni forma di tutela e consulenza in materia di privacy, contrattualistica web, profili giuridici ed operativi in tema di archiviazione e conservazione dei documenti digitali, diritto tributario telematico». Info: www.studiosacchettopollarolo.it

Cota-Zonca Esperti in diritto sanitario

Diritto amministrativo, contenzioso civile e diritto penale: sono le tre aree nelle quali è specializzato lo studio legale Cota-Zonca Avvocati, con sede a Novara e Torino. I titolari sono gli avvocati Roberto Cota ed Andrea Zonca mentre a Novara opera ancora il fondatore dello studio Cota, l'avv. Michele Cota. Lo studio, oltre ad occuparsi del tradizionale contenzioso civile e di diritto penale, fornisce in particolare assistenza in diritto amministrativo. L'avv. Roberto Cota, del resto, è ritornato alla professione dopo una lunga esperienza politica/amministrativa, con l'importante esperienza quale Presidente della Regione Piemonte. L'avv. Andrea Zonca, invece, attualmente ricopre la carica di Sindaco di Gattico (Novara). Lo studio è punto di riferimento per il diritto sanitario e la responsabilità da colpa medica. L'avv. Roberto Cota è Presidente dell'organismo di vigilanza di alcune importanti società. Info: cotazonca.avvocati@gmail.com tel. 0321 393927



Lo studio Cota-Zonca



Gli Avv. Tommaso Tiseo e Roberta Nicoletto

Studio Nicoletto-Tiseo esperienza nell'assistenza e consulenza alle imprese

Con il D.Lgs. 231/2001 anche enti e società possono essere riconosciuti responsabili per i reati commessi dai soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, e da soggetti dipendenti e collaboratori - sottoposti alla direzione e/o vigilanza dei soggetti apicali. «Il Decreto prevede la responsabilità della società, che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno commesso il reato». A spiegarlo gli Avv. Roberto Nicoletto e Tommaso Tiseo, titolari dell'Associazione Professionale di Torino, che ricoprono la carica di Presidenti di Organismi di Vigilanza in società per azioni. L'Associazione è composta da professionisti con consolidate competenze pluridisciplinari, capaci di assicurare alla clientela assistenza puntuale e completa anche in materie di notevole complessità e natura interdisciplinare. Le aree di attività comprendono consulenza e assistenza

anche contenziosa ed arbitraria - in diritto civile, commerciale, societario, bancario e finanziario, diritto fallimentare e diritto del lavoro, anche con convenzioni di consulenza continuativa con le aziende. Lo Studio vanta una significativa esperienza nel legal risk management aziendale, che si estende alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/2001. «Il legislatore ha previsto la possibilità per la società di evitare di incorrere nella responsabilità penale qualora si siano dotate di un efficace ed aggiornato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo». Modello che lo Studio Nicoletto-Tiseo segue in tutti i suoi aspetti, con perfetta organizzazione interna e costi contenuti: «Realizzandolo ad hoc rispetto alle esigenze delle singole realtà». L'Avv. Tiseo è inoltre patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Info: www.nicolettotiseo.com

Lavoro e diritti

Lo studio legale Fiorini-Bova fa leva sull'ultraventennale esperienza degli avv. Fabrizio Fiorini ed Annalisa Bova di Modena, con l'apporto dell'avv. Giovanni Tripaldi dello studio a Roma. Lo studio è specializzato in diritto del lavoro e fallimentare, mantenendo forte impegno in due ambiti fondamentali del diritto civile, ai quali sono stati estesi i metodi di costruzione espositiva dell'atto giudiziario e di definizione delle tecniche difensive: tutela risarcitorie e diritto di famiglia. Secondo l'avv. Bova «Le basi dottrinali del diritto del lavoro non sembrano avere la consistenza scientifica di quelle del diritto civile e amministrativo». In questo quadro, sostiene l'avv. Fiorini, «è da ritenere che una certa impostazione, secondo la quale il diritto da scienza umanistica è divenuta scienza con preponderanti formalismi e tecnicismi, è ostativa, senza opportuni correttivi, ad una piena tutela dei diritti soggettivi dell'individuo e del cittadino, nella quale, a ben vedere, rimane centrale e non fungibile il rapporto di fiducia assistito/legale».



Avv. F. Fiorini e A. Bova



Avv. Lara Invernizzi

La tutela più efficace per la famiglia

L'avvocato Lara Invernizzi opera da più di 15 anni a Novara nell'ambito di tutte le problematiche inerenti il diritto di famiglia e dei minori, sia in materia civile (separazioni, divorzi, affidamento minori, tutele, amministrazioni di sostegno, adozioni, diritti LGBTI) sia penale (reati familiari, violenza e maltrattamenti contro donne e minori e procedimenti a carico di minorenni), occupandosi anche di passaggi generazionali in aziende a conduzione familiare. Relatrice in convegni e corsi di aggiornamento professionale, ha maturato significative esperienze anche in ambito accademico; promotrice del progetto «consulenza famiglia» - una équipe multidisciplinare composta da Avvocato, Psicologo, Investigatore Privato, Commercialista, Consulente del lavoro, Notaio - attraverso un continuo aggiornamento professionale risolve in maniera completa ed efficace tutti i problemi familiari. Info: www.studiodilegaleinvernizzi.com

Studio MR International Lawyers

L'internazionalità caratterizza il lavoro dello Studio MR International Lawyers, sede a Genova e ufficio a Milano. I fondatori sono gli Avv. Mario Riccomagno ed Enrico Molisani. A completare lo Studio gli avv. Elena Gomez Gracia, Cristiana Senna, Andrea Fasciolo e Marianna Paniate. Il «core business» dello Studio è costituito dal Diritto dei Trasporti e della Navigazione che, con le relative tematiche di Diritto delle Assicurazioni, presenta momenti di collegamento fra operatori italiani e stranieri. L'Avv. Mario Riccomagno opera anche nel settore del Diritto dell'Arbitrato. A rafforzare l'esperienza internazionale dello Studio il fatto che numerosi Clienti sono stranieri: «Questo comporta - dicono i titolari - la necessità di risolvere questioni giuridiche connesse spesso a conflitti di legge e giurisdizione, oltre che a operazioni stragiudiziali di carattere transnazionale. Per rispondere a tali esigenze, alcuni componenti dello Studio sono iscritti ad Ordini Professionali non italiani». Info: www.mrlawyers.eu



Il logo dello Studio Legale